

## **RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLE FINANZE BRUNO CESARIO (Popolo e territorio) ALL'INTERROGAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA DETASSAZIONE**

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato

**5-05228 Bernardo: Applicazione alle imprese operanti nel settore sanitario del regime tributario sostitutivo di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010.**

### **TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, con particolare riferimento alle strutture sanitarie che applicano i contratti collettivi nazionali per le case di cura private.

Al riguardo, l'**Agenzia delle entrate** ha rappresentato quanto segue.

L'articolo 2, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto una imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il regime di tassazione agevolata è stato **prorogato per le annualità 2009 e 2010**, rispettivamente, dall'articolo 5 del decreto-legge n. 185 del 2008 e dall'articolo 2, commi 156 e 157, della legge n. 191 del 2009, entro il limite di importo di 6.000 euro, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente avessero conseguito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 35.000 euro al lordo delle somme assoggettate in tale anno ad imposta sostitutiva.

Per quanto concerne l'**anno 2011**, l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) e l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (che ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008), hanno **ristretto l'ambito applicativo dell'agevolazione alle indennità premiali correlate a incrementi di produttività erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali** corrisposte ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro comprensivi delle somme assoggettate in tale anno ad imposta sostitutiva.

Chiarimenti in merito all'ambito applicativo del particolare regime fiscale, sono stati forniti dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con numerosi documenti di prassi.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che, per poter essere ricondotti nell'ambito agevolativo, gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa **non**

**devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono obbligatoriamente sostanzirsi in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato che l'impresa ritenga positivo ([circolare n. 49/E dell'11 luglio 2008](#)).**

Inoltre, riguardo al **lavoro organizzato su turni** l'Agenzia ha chiarito, tra l'altro, che **possono rientrare nella misura anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni**, stante il fatto che **l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa**, così come le speciali indennità aggiuntive che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e intercambiabilità e, in generale, tutti gli altri emolumenti, anche riconosciuti in misura fissa e stabile, purché **connessi, nel loro complesso, a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa** ([circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008](#)).

Coerentemente con la prassi richiamata, l'Agenzia delle entrate ritiene che **quando le particolari caratteristiche dell'attività svolta impongano l'organizzazione a turni del lavoro nonché il ricorso al lavoro notturno e allo straordinario, non è preclusa l'applicazione del regime fiscale agevolato purché**, in conformità al disposto di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, **venga attestata da parte del datore di lavoro l'incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa della struttura.**

**Maurizio BERNARDO (PdL)**, nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara soddisfatto della risposta, la quale fornisce importanti chiarimenti in merito ad una tematica oggettivamente complessa, relativa all'applicazione, con particolare riferimento alle strutture sanitarie che applicano i contratti collettivi nazionali per le case di cura private, del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010. **Auspica, quindi, che ulteriori contributi interpretativi possano fugare ogni incertezza in merito all'attestazione, da parte dei datori di lavoro, circa la correlazione delle somme assoggettate a imposta sostitutiva ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa aziendale**, richiesta da una recente circolare congiunta dell'Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'applicazione dell'agevolazione.